



**GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA
IN FAVORE DI ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.
“SEL EE8 AQL”**

CIG: 8052537BBD

**ALLEGATO 3
SCHEMA DI CONVENZIONE**

CONVENZIONE

per la fornitura di energia elettrica in favore di Acquedotto Lucano s.p.a.

("SEL EE8 AQL")

La **Società Energetica Lucana Spa**, con sede legale in Potenza, C.so Umberto I n.28, P.IVA 01708170764, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante, _____, nato a _____ il _____ (nel seguito per brevità anche "Società");

e

_____, sede legale in _____, Via _____, P. IVA _____, in persona del _____ e legale rappresentante, sig. _____, nato a _____ il _____ (nel seguito per brevità anche "Fornitore");

di seguito congiuntamente anche "Parti"

Premesso che

- a) la Società Energetica Lucana s.p.a., costituita al fine di promuovere interventi per la razionalizzazione e riduzione dei consumi e dei costi energetici dei Soggetti pubblici della Regione Basilicata, così come disposto dall'art.9 L.R. Basilicata 31/2008 ha indetto, in qualità di centrale di committenza regionale in materia di energia, una gara comunitaria a procedura aperta per la fornitura di energia elettrica in favore di Acquedotto Lucano s.p.a. (di seguito "AQL") - che rientra tra Soggetti pubblici della Regione Basilicata -, ai sensi del combinato disposto delle seguenti disposizioni normative: D.Lgs. 50/2016 e disposizioni attuative; art.1, comma 7, L. 135/2012; art. 1, commi 455 e 456, L. 296/2006; art. 26 comma 1 della L. 488/1999; art.9 della L.R. Basilicata 31/2008; art. 32, comma 5, L.R. Basilicata n. 18/2013.
- b) è stata adottata la delibera a contrarre n. _____ del _____;
- c) il bando di gara è stato inviato per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data _____ e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul "profilo del committente" www.societaenergeticalucana.it, sull'Osservatorio Contratti Pubblici Regione Basilicata, nonché per estratto su due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su due a maggiore diffusione locale;
- d) con deliberazione _____ è stata disposta l'aggiudicazione della Gara in oggetto in favore del concorrente _____, che ha manifestato espressamente, nell'Allegato 1bis, la volontà di impegnarsi a dare esecuzione alla presente Convenzione e al contratto di fornitura attuativo, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
- e) i controlli sul possesso dei requisiti in capo all'Aggiudicatario hanno avuto esito positivo, come da Delibera _____ sulla intervenuta efficacia dell'aggiudicazione;
- f) l'Aggiudicatario ha prodotto la documentazione richiesta nel Disciplinare di gara ai fini della stipula della presente Convenzione;

[PARTE A SEGUIRE EVENTUALE]

- g) la richiesta dell'Informazione Antimafia, inoltrata tramite la BDNA (Banca Dati Nazionale Antimafia), ha il seguente numero di prot. n. _____ del _____;
- h) ai sensi dell'art. 92 comma 3 del D. Lgs. 159/2011, "Decorso il termine di cui al comma 2, primo periodo, ovvero, nei casi di urgenza, immediatamente," le stazioni appaltanti procedono "anche in assenza dell'informazione antimafia";
- i) è decorso il termine di cui al comma 2 dell'art. 92 del D. Lgs. 159/2011;

OPPURE

nella Deliberazione sull'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione sono indicate le ragioni di urgenza di cui all'art. 92 comma 3 del D.Lgs. 159/2011;

- j) la presente Convenzione viene dunque sottoscritta in assenza dell'informazione antimafia, ferme restando le previsioni in merito alla condizione risolutiva e al recesso di cui all'art. 92 commi 3 e 4 del D. Lgs 159/2011;

Tanto premesso, le Parti convengono quanto segue.

1. Definizioni

Società/Stazione Appaltante: Società Energetica Lucana s.p.a.;

Regione: Regione Basilicata;

AQL: Acquedotto Lucano s.p.a. (rientrante tra i Soggetti pubblici indicati all'art. 9, comma 2 lett. c), della L.R. Basilicata n.31/2008 e s.m.i.);

Convenzione: la presente Convenzione stipulata/da stipulare tra la Società e l'Aggiudicatario ai sensi del combinato disposto degli artt. 1, commi 455 e 456 L. 296/2006 e 26, comma 1, L. 488/1999;

SEL EE8 AQL: la denominazione abbreviata della procedura al termine della quale viene siglata la presente Convenzione;

Concorrente: l'operatore economico che ha partecipato alla gara SEL EE8 AQL;

Aggiudicatario: il Concorrente risultato aggiudicatario della gara SEL EE8 AQL;

Fornitore: l'Aggiudicatario che ha sottoscritto la presente Convenzione;

Contratto di fornitura e/o Contratto attuativo: il contratto attuativo della Convenzione stipulato tra AQL e il Fornitore;

Ordinativo di fornitura/Ordinativo: il documento, conforme all'Allegato 5, a mezzo del quale AQL manifesta al Fornitore la volontà di stipulare il contratto di fornitura;

POD: punto/i di prelievo;



PUN: Media dei prezzi zonal di Mercato del Giorno Prima (MGP) ponderata con gli acquisti totali, al netto degli acquisti dei pompaggi e delle zone estere.

PUNIndex: è la media aritmetica mensile, espressa in Euro/MWh e arrotondata alla seconda cifra decimale, dei valori orari del PUN, rilevati sulla piattaforma telematica: Mercato Elettrico - Mercato Elettrico a Pronti (MPE) - Mercato del Giorno Prima (MGP). Tale quotazione, al momento di pubblicazione del presente bando, risulta pubblicata sul sito internet del GME;

Prestazioni contrattuali: prestazioni oggetto della Convenzione e del contratto di fornitura;

Data di attivazione della fornitura: data di inizio della erogazione di energia elettrica;

Quantitativo massimo di energia elettrica, Valore economico complessivo della Convenzione, Importo contrattuale della Convenzione, Valore dei singoli contratti di fornitura: definizioni contenute nel Disciplinare di gara;

Codice: il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

TIT (Testo Integrato Trasmissione e Distribuzione dell'energia elettrica): l'Allegato A alla Deliberazione ARERA 654/2015/R/eel modificata con le Deliberazioni 221/2018/R/EEL, 318/2018/R/EEL. "Regolazione tariffaria dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, per il periodo di regolazione 2018-2019";

Distributore: è il soggetto esercente, in regime di concessione, l'attività di distribuzione dell'energia elettrica alla cui rete è connesso il POD dell'Amministrazione;

Switch/Switching: processo attraverso il quale avviene il cambio Fornitore rispetto a uno o più POD di una singola Amministrazione/Ente;

ARERA: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;

Bando: bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

Utenze Multiorarie: sono i Punti di Prelievo i cui dati di misura sono trattati dal Distributore Locale su base oraria o per Fasce Orarie (F1, F2, F3).

Utenze Monorarie: sono i Punti di Prelievo i cui dati di misura sono trattati dal Distributore Locale su base monoraria (F0).

2. Valore delle premesse e degli atti di gara

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, ancorché non materialmente allegati:
 - a. le premesse, nonché gli atti e documenti ivi richiamati;
 - b. gli atti di gara;
 - c. gli atti e documenti richiamati negli atti di gara e nella presente Convenzione;

- d. tutti gli Allegati compilati e prodotti dall'Aggiudicatario (ed in particolare l'Offerta Economica, di cui all'Allegato 2 e la Garanzia definitiva).

3. Disciplina applicabile

1. La Convenzione è disciplinata, oltre che dalla documentazione di gara, dal Codice e dalle norme di settore vigenti, ivi inclusa la regolamentazione dettata in materia dalle Autorità pubbliche competenti.

4. Oggetto e durata della Convenzione. Proroga

1. Oggetto della Convenzione è la fornitura di energia elettrica per l'alimentazione delle utenze di AQL. In particolare, con la stipula della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti di AQL a fornire l'energia elettrica nella misura da esso richiesta con l'ordinativo di fornitura, sino alla concorrenza del **quantitativo massimo di 327.192.252 kWh** ed in conformità alla presente Convenzione.
2. La presente Convenzione detta le condizioni generali del contratto di fornitura concluso tra AQL e il Fornitore, mediante l'emissione dell'ordinativo di fornitura. La Convenzione non è fonte di obbligazione per la Società né nei confronti del Fornitore né nei confronti di AQL, salvo quelle espressamente alla stessa riferite; né è fonte diretta di obbligazioni per AQL nei confronti del Fornitore, in quanto le obbligazioni sorgono solo a seguito della conclusione del contratto di fornitura attuativo.
3. AQL non è vincolato all'utilizzo della Convenzione, ma ne ha facoltà, né tantomeno è obbligato a richiedere al Fornitore un quantitativo minimo di energia elettrica; inoltre, il corrispettivo dovuto verrà calcolato sulla base dell'effettivo consumo di energia elettrica che pertanto potrà divergere dal quantitativo stimato indicato nell'ordinativo.
4. Eventuali differenze tra il quantitativo di energia elettrica stimata (e il corrispondente valore economico complessivo della Convenzione) e i quantitativi di energia elettrica effettivamente richiesti e/o erogati, non potranno in nessun caso costituire giustificazione di una eventuale mancata fornitura di energia elettrica ad AQL, né essere fonte di alcuna pretesa risarcitoria o indennitaria da parte del Fornitore nei confronti della Società e/o di AQL, né essere causa di aumento del prezzo offerto.
5. La Convenzione ha una durata di ventiquattro mesi, decorrenti dalla data di stipula. Tale durata potrà essere prorogata fino a 6 mesi o, eccezionalmente anche oltre, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura necessaria per l'individuazione del nuovo Fornitore, a norma di legge. Il Fornitore, con la stipula della presente Convenzione, si impegna sin d'ora ad accettare la richiesta di proroga della Società alla quale deve dare seguito.
6. Per durata della Convenzione si intende il periodo entro il quale AQL potrà emettere l'ordinativo di fornitura; la Convenzione resta comunque vincolante, anche dopo la sua scadenza, per la regolamentazione del contratto di fornitura e per tutto il tempo di vigenza dello stesso.



5. Oggetto e durata degli ordinativi e dei contratti di fornitura. Proroga

1. AQL utilizza la Convenzione attraverso la stipula del contratto di fornitura attuativo e, a tal fine, emette e trasmette, secondo le modalità di cui appresso, il cd. "ordinativo di fornitura".
2. L'ordinativo è un documento attraverso il quale AQL manifesta la propria volontà di utilizzare la Convenzione e attivare la fornitura di energia elettrica in uno o più dei propri POD. Va redatto in conformità all'Allegato 5, il cui contenuto si intende qui integralmente riportato e, in particolare, deve indicare per ogni POD il luogo, le caratteristiche ed il quantitativo annuo presunto della fornitura per tutta la durata del contratto. Il quantitativo annuo presunto verrà calcolato sul consumo storico dell'energia elettrica da parte di AQL, restando inteso che **il corrispettivo dovuto verrà calcolato sulla base dell'effettivo consumo di energia elettrica, che pertanto potrà divergere dal quantitativo stimato.**
3. AQL, contestualmente all'invio dell'ordinativo di fornitura, rilascia al Fornitore le deleghe per la stipula dei contratti per il servizio di trasporto (inteso come trasmissione, distribuzione e misura), connessione e dispacciamento in conformità alla normativa vigente.
4. In caso di utenze soggette ad agevolazioni/esenzioni fiscali, AQL allega all'ordinativo l'apposita dichiarazione fiscale e la trasmette congiuntamente ad esso. Nel caso di tardiva trasmissione della dichiarazione fiscale, l'agevolazione/esenzione sarà applicata dalla prima fattura tecnicamente utile, previa verifica del fornitore della possibilità di applicarla retroattivamente. Resta inteso che, in caso di mancata produzione della suddetta documentazione, le aliquote verranno applicate in misura ordinaria.
5. Entro il quantitativo massimo innanzi indicato, il Fornitore è tenuto ad erogare ad AQL l'energia elettrica necessaria a soddisfare l'effettivo fabbisogno dello stesso e, quindi, anche se detto fabbisogno dovesse non corrispondere, perché maggiore o minore, al quantitativo indicato nell'ordinativo di fornitura.

Procedura di adesione alla Convenzione

6. Per attivare la procedura di adesione alla Convenzione, in applicazione della Delibera 14 ottobre 2015 n. 487/2015/R/eel, AQL trasmette via PEC al Fornitore ed alla Società, *in copia conoscenza*, l'ordinativo di fornitura firmato digitalmente, entro il 10 del mese, unitamente ad un file Excel contenente un riepilogo delle informazioni necessarie all'attivazione. Qualora il 10 cada in un giorno festivo, la trasmissione verrà effettuata nel primo giorno lavorativo precedente.
7. Il Fornitore, entro 7 giorni dalla ricezione dell'ordinativo, comunica ad AQL e alla Società **l'accettazione dell'ordinativo e l'avvenuto invio al Distributore Locale della richiesta di attivazione della fornitura.**
8. Il Fornitore non dovrà dare esecuzione all'ordinativo di fornitura:
 - trasmesso da un Soggetto diverso da AQL o dalla Società; in tal caso dovrà tempestivamente, e comunque entro quattro giorni lavorativi dal ricevimento dell'ordinativo, informare AQL e la Società, spiegando le ragioni del rifiuto;



- non completo in ogni parte necessaria (ai sensi dell'Allegato 5 e della presente Convenzione); in tale caso dovrà chiedere ad AQL, entro e non oltre quattro giorni lavorativi dal ricevimento dell'ordinativo stesso, l'emissione di un nuovo e completo ordinativo.
9. Fermo restando quanto sopra previsto, il Fornitore è obbligato a dare seguito all'ordinativo di fornitura.
10. **Il Fornitore deve comunicare alla Società e ad AQL, non oltre la data di attivazione della fornitura indicata nell'ordinativo, l'esito della richiesta avanzata al Distributore;** in particolare:
- in caso di esito negativo, deve comunicare alla Società e ad AQL le ragioni di tale esito e assistere AQL nella predisposizione di un nuovo ordinativo al fine di superare le problematiche che hanno impedito in precedenza l'attivazione (es. modifica e/o integrazione dati) e consentire lo switching per il mese successivo (salvo che ciò sia impedito o reso difficoltoso da inadempimenti o mancata collaborazione del Distributore o di AQL);
 - in caso di esito positivo, deve confermare via PEC alla Società e ad AQL la data di effettiva attivazione della fornitura e il nominativo e i recapiti del Responsabile della Fornitura. A tale comunicazione andrà allegata la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari, resa ai sensi del DPR 445/2000, contenente gli estremi del conto corrente dedicato, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso e copia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore. **Il contratto di fornitura si intenderà concluso il giorno in cui il Fornitore trasmetterà detta comunicazione via PEC ad AQL.**
11. Ferme restando le modalità di conclusione del contratto, la **data di attivazione della fornitura** coincide con il primo giorno del mese successivo alla ricezione da parte del Fornitore dell'ordinativo, purché AQL trasmetta l'ordinativo entro il 10 dello stesso mese.
12. AQL dovrà indicare nell'ordinativo di fornitura la data di attivazione tenendo conto di quanto sopra o, in alternativa, una data successiva se il contratto con il Fornitore uscente prevede termini di preavviso maggiori. Fermo restando il caso di esito negativo dello switching, il Fornitore deve attivare la fornitura a partire dalla data indicata nell'ordinativo.
13. AQL, successivamente alla stipula del contratto di fornitura, può aggiungere POD all'ordinativo di fornitura allora trasmesso, richiedendolo al Fornitore e senza dover emettere un nuovo ordinativo, sempre che detta integrazione non comporti un aumento del valore stimato della fornitura.
14. Il contratto di fornitura avrà una durata di ventiquattro mesi, che può essere prorogata fino a 6 mesi o, eccezionalmente anche oltre, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura necessaria per l'individuazione del nuovo Fornitore, a norma di legge. Durante il periodo di proroga il contratto di fornitura continuerà a vigere alle medesime condizioni. Il Fornitore, con la stipula della presente Convenzione, si impegna sin d'ora ad accettare la richiesta di proroga di AQL alla quale è tenuto a dare seguito, purché non sia esaurito il quantitativo massimo stabilito e, comunque, sempre nei limiti dello stesso.

15. Il termine dei ventiquattro mesi inizierà a decorrere dalla data di attivazione della fornitura.

6. Obbligazioni del Fornitore

1. Il Fornitore, con la stipula della Convenzione e per tutto il periodo di vigenza della stessa e del contratto di fornitura:
 - a. conferma di essere a conoscenza del fatto che eventuali differenze tra il quantitativo stimato di energia elettrica e il valore economico complessivo della Convenzione indicati nel Disciplinare di gara e il quantitativo effettivamente richiesto e/o erogato (e il conseguente valore economico) non potranno in nessun caso costituire giustificazione di una eventuale mancata fornitura di energia elettrica, né essere fonte di alcuna pretesa risarcitoria o indennitaria da parte del Fornitore nei confronti della Società e/o di AQL, né essere causa di aumento del prezzo offerto;
 - b. si obbliga ad accettare l'ordinativo di fornitura proveniente da AQL e a fornirgli energia elettrica sino alla concorrenza del limite massimo di **327.192.252 kWh**, in quantità pari a soddisfare l'effettivo fabbisogno di AQL, anche se maggiore o minore rispetto al quantitativo indicato nell'ordinativo di fornitura;
 - c. si impegna a eseguire la fornitura oggetto della Convenzione in conformità a quanto previsto dalla normativa di settore, nel rispetto degli atti di gara e tenendo conto dell'ordinativo di fornitura;
 - d. si impegna a erogare energia elettrica presso i POD indicati da AQL nell'ordinativo e per l'intero periodo di fornitura;
 - e. si impegna ad eseguire le prestazioni contrattuali con continuità, anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e dislocazione delle sedi e degli uffici di AQL; e si impegna a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, al fine di garantire detta continuità anche qualora, per qualsiasi motivo, cessi l'efficacia della Convenzione o del contratto di fornitura;
 - f. si impegna, in caso di disservizi e interruzioni della fornitura, e ferma restando l'eventuale imputabilità della responsabilità al Distributore, a ripristinare, nel limite delle proprie competenze, l'erogazione dell'energia elettrica;
 - ~~g.~~ si impegna a stipulare, in conformità alla normativa vigente, per conto di AQL, gli atti necessari all'attivazione della fornitura di energia elettrica nelle tempistiche previste nel Codice di Rete del trasportatore di competenza;
 - h. dichiara di accettare e rispettare tutto quanto previsto nella Convenzione e negli altri atti di gara;
 - i. si impegna a farsi carico di tutti gli oneri e rischi relativi al corretto e completo adempimento delle prestazioni contrattuali (ivi compresa ogni attività che si rendesse necessaria o comunque

opportuna per il corretto e completo adempimento delle stesse) che, unitamente agli obblighi ed oneri derivanti dagli atti di gara, dall'esecuzione della Convenzione e del contratto di fornitura, dall'osservanza della normativa di settore nonché dalle disposizioni emanate dalle competenti Autorità, considera remunerati con il corrispettivo contrattuale; e che, pertanto, non potrà avanzare pretesa di compensi a tal titolo, nei confronti di AQL e/o della Società, assumendosene ogni relativa alea;

- j. dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dagli altri atti di gara definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi utili per la formulazione dell'offerta;
- k. prende atto che i corrispettivi contrattuali e il prezzo offerto sono stati determinati a proprio rischio in base ai propri calcoli, indagini e stime;
- l. al fine di garantire un elevato livello nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, si impegna a impiegare il personale necessario, a predisporre tutti gli strumenti e metodi, anche in materia di sicurezza e riservatezza e a rispettare, per quanto applicabili, le norme vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
- m. si impegna a comunicare tempestivamente ad AQL ed alla Società, per quanto di propria competenza, ogni circostanza di cui abbia notizia che abbia influenza rilevante sull'esecuzione della Convenzione e del contratto di fornitura;
- n. è tenuto a comunicare tempestivamente alla Società le modificazioni negli assetti proprietari, negli organismi tecnici e amministrativi e nella struttura di impresa in generale, ove prescritto per legge;
- o. è tenuto a comunicare tempestivamente alla Società e ad AQL le variazioni della propria struttura organizzativa rilevanti ai fini della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, unitamente ai nominativi dei nuovi responsabili e referenti;
- p. dichiara di aver presentato congruamente la documentazione richiesta nel Disciplinare ai fini della stipula della presente Convenzione;

Inoltre, il Fornitore, dal punto di vista più prettamente operativo, si impegna a:

- q. assistere AQL nella predisposizione di tutti gli atti necessari all'utilizzo della Convenzione;
- r. trasmettere alla Società, entro 15 giorni dall'emissione, **un file in formato Excel contenente tutti i dati presenti nelle fatture;**
- s. trasmettere alla Società, entro 15 giorni dalla richiesta, un file contenente i dati sui consumi di energia elettrica relativi ad un determinato periodo di fornitura, con l'indicazione delle letture del gruppo di misura effettuate dal distributore locale (ove disponibili);

- t. rispettare scrupolosamente i termini indicati nel presente atto per tutti gli adempimenti a proprio carico;
- u. osservare tempestivamente le indicazioni operative eventualmente impartite da AQL o dalla Società, per quanto di rispettiva ragione;
- v. trasmettere alla Società o ad AQL, entro 10 giorni dall'istanza, le informazioni richieste al fine di consentire, alla Società e ad AQL, per quanto di rispettiva competenza, il controllo circa la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- w. trasmettere sempre per conoscenza alla Società ogni comunicazione inviata (direttamente o indirettamente, attraverso altri soggetti, come ad esempio una società di recupero crediti) ad AQL.

7. Controlli sulla corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali

- 1. AQL nomina, in riferimento al proprio contratto di fornitura, un responsabile del procedimento tenuto anche a verificare la conformità delle prestazioni contrattuali. Il nominativo del Responsabile del procedimento e quello del Direttore dell'esecuzione, ove nominato, andranno indicati nell'Ordinativo di fornitura conforme all'Allegato 5.
- 2. A tal fine, AQL ha l'onere di richiedere al Fornitore informazioni circa l'andamento dell'esecuzione del contratto, contestare eventuali inadempimenti, applicare le penali di propria competenza ed impartire indicazioni operative alle quali il Fornitore è tenuto ad adeguarsi immediatamente.
- 3. **La Società non è responsabile degli eventuali inadempimenti del Fornitore, che AQL deve contestare direttamente al Fornitore e notificare solo per conoscenza alla Società.**
- 4. Il Responsabile del procedimento di AQL (o il Direttore dell'esecuzione, ove nominato) fornisce al Direttore dell'esecuzione designato dalla Società dati, informazioni e documentazione rilevanti in ordine alla fase di esecuzione del contratto. Nell'ambito di tale attività di scambio di informazioni, il Responsabile del Procedimento di AQL deve comunicare alla Società, tempestivamente, anche le eventuali problematiche sorte nella fase esecutiva del proprio contratto di fornitura e gli eventuali inadempimenti del Fornitore.
- 5. Esaurita la fase di verifica della conformità delle prestazioni oggetto del contratto di fornitura, in caso di esito positivo del controllo, il Responsabile del procedimento di AQL rilascia la documentazione attestante la regolare esecuzione e, al fine di consentire lo svincolo della garanzia definitiva, la trasmette alla Società nei termini da quest'ultima indicati.
- 6. La Società ha la facoltà di controllare, secondo le modalità dalla stessa ritenute più opportune, che il Fornitore esegua correttamente (ovvero in conformità agli atti di gara e alla normativa vigente) le prestazioni contrattuali. A tal fine potrà richiedere al Fornitore informazioni ulteriori a quelle già previste nel presente atto ed impartire indicazioni operative alle quali il Fornitore è tenuto ad adeguarsi immediatamente.

7. Ne consegue che il Fornitore si obbliga a consentire ad AQL e alla Società, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. Il Fornitore si obbliga pertanto a rispettare tutte le indicazioni operative che dovessero essere impartite da AQL e dalla Società così come sopra specificato.
8. Per la presente procedura sono designate le seguenti figure:
 - **Responsabile Unico del Procedimento:** D.ssa Michela PINTO, dipendente della Società, e-mail michela.pinto@selspa.it;
 - **Direttore dell'esecuzione della Convenzione:** Ing. Nicola LASCO, dipendente della Società, e-mail nicola.lasco@selspa.it.

8. Valore della Convenzione, Deposito cauzionale, Corrispettivo, modalità e tempi di pagamento

1. **L'importo contrattuale della Convenzione** è pari a Euro **51.696.376,00 al netto dell'IVA**.
2. I corrispettivi dovuti al Fornitore da parte di AQL per la fornitura di energia elettrica oggetto della Convenzione saranno calcolati, applicando ai consumi effettivi dei Punti di Prelievo, differenziati per tipologia di utenza e fasce orarie il prezzo determinato, dalla somma:
 - degli spread offerti, espressi in Euro/MWh e differenziati per tipologie di utenza e fascia oraria;
 - del valore assunto dalla media aritmetica mensile dei prezzi di acquisto - espressa in Euro/MWh ed arrotondata alla seconda cifra decimale - sul sistema delle offerte di cui al "Decreto del Ministro delle attività produttive 19 dicembre 2003", nelle ore appartenenti alla Fascia Oraria del mese di prelievo (il "Prezzo medio di acquisto per fasce orarie" del MTE-MGP);
3. Gli spread offerti dal Fornitore, di seguito riportati, espressi in Euro/MWh, sono da intendersi al netto delle perdite di rete. I corrispettivi indicati saranno dunque incrementati delle corrispondenti Perdite di Rete:
4. *(seguono Spread offerti)* _____
5. Le utenze con misuratore monorario sono fatturate applicando il corrispettivo offerto per la fascia F3.
6. Rimangono totalmente a carico di AQL gli oneri per i servizi di trasporto e gestione del contatore, risultanti dall'applicazione dell'opzione tariffaria del Distributore (Gestore della rete) vigente per il mercato libero, le componenti Arim e Asos e UC del mercato libero relative agli oneri generali di sistema, le imposte e l'IVA, ed ogni altro onere o componente o elemento di prezzo, a qualunque titolo introdotto, anche attualmente non previsti ed introdotti successivamente alla data di inizio della fornitura, purché espressamente riguardanti il mercato

libero. Qualora alcuni di tali corrispettivi non siano disponibili al momento della fatturazione potranno essere sostituiti con quelli relativi all'ultimo mese disponibile e conguagliati non appena disponibile.

7. Tali corrispettivi contrattuali s'intendono comprensivi di ogni altro onere o spesa non precedentemente menzionati.

Deposito cauzionale

8. AQL si impegna a corrispondere al Fornitore, contestualmente all'invio dell'ordinativo di fornitura, a mezzo bonifico bancario su conto corrente dedicato, una somma a titolo di deposito cauzionale di importo pari a 1,5 milioni di euro, a garanzia delle proprie obbligazioni. Tale somma sarà restituita in compensazione sull'ultima fattura, salvo conguaglio.

Fatturazione

9. Il Fornitore fatturerà i corrispettivi con cadenza mensile e dovrà emettere la "fattura aggregata" con indicazione distinta di costi e consumi di tutti i POD. Tutti gli oneri relativi ad eventuali conguagli e/o altre spese non direttamente inerenti i consumi di energia dovranno essere fatturati, qualora possibile, in maniera separata dalle precedenti.
10. Fermi restando gli obblighi previsti in materia di fatturazione elettronica, il Fornitore trasmetterà al all'indirizzo di posta elettronica indicato da AQL nell'ordinativo di fornitura la versione tradizionale della bolletta energetica in formato pdf, entro il giorno successivo all'emissione.
11. In ciascuna fattura il Fornitore dovrà indicare:
- a. il CIG derivato riportato da AQL nell'ordinativo di fornitura;
 - b. Codice Destinatario (SDI) e relativa PEC;
 - c. il riferimento alla Convenzione e all'ordinativo di fornitura;
 - d. tutti i sopraindicati corrispettivi contrattuali nel dettaglio;
 - e. per ciascun Punto di prelievo, il dettaglio dei consumi misurati dal Distributore Locale alla cui rete AQL è collegato. Qualora non abbia ricevuto tali dati in tempo utile per emettere la fatturazione, il Fornitore potrà quantificare detti consumi sulla base del quantitativo stimato del contratto o, in alternativa, potrà utilizzare le misurazioni storiche eventualmente effettuate dal Distributore Locale, conguagliando, poi, i consumi non appena saranno disponibili i dati attuali. Gli oneri per i servizi di trasporto e gestione del contatore di cui sopra verranno aggiornati sulla base di quanto stabilito dalle Autorità competenti pro tempore.

Modalità e tempi di pagamento

12. Il corrispettivo dovuto da AQL al Fornitore dovrà essere accreditato, a spese di AQL medesimo, sul conto corrente intestato al Fornitore presso _____, codice IBAN _____, **entro trenta giorni dalla data di emissione della fattura stessa.**
13. Per quanto concerne gli interessi moratori si rimanda al D. Lgs.231/2002.
14. Decorso il suddetto termine (30 giorni), il Fornitore ha la facoltà, previa diffida (da notificare per conoscenza alla Società) ad adempiere entro un termine non inferiore a 15 giorni, di procedere alla risoluzione del contratto di fornitura dopo aver assicurato l'effettivo passaggio (switching) dei POD presso il relativo esercente il "Servizio di Salvaguardia" o "Maggior tutela", di cui al TIV, secondo quanto stabilito dal Distributore Locale.
15. Il Fornitore si impegna a comunicare tempestivamente ad AQL e alla Società, per quanto di rispettiva competenza, le eventuali variazioni alle modalità di accredito; in difetto di tale comunicazione, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi nei pagamenti o a pagamenti effettuati sulla base dei dati originari.
16. La Società non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile del mancato rispetto, da parte di AQL, di quanto previsto nel presente paragrafo.

9. Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Con la stipula della presente Convenzione il Fornitore assume gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010. In particolare, indica nel precedente paragrafo gli estremi del conto corrente "dedicato", ai sensi dell'art.3 della L.136/2010, mentre ha già proceduto, così come previsto nel Disciplinare, a comunicare alla Società le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente. Il Fornitore si impegna a confermare tali dati ad AQL, così come specificato in precedenza, nonché a comunicare tempestivamente alla Società e ad AQL ogni successiva eventuale modifica ai suddetti dati.
2. Il Fornitore si impegna affinché in ogni eventuale subcontratto (compreso il contratto di subappalto) venga inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, restando inteso che è facoltà della Società richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente per verificare l'inserimento della clausola.
3. Ai sensi del comma 9bis del richiamato art.3, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. Gli strumenti di pagamento devono riportare il CIG.
4. Per tutto quanto non espressamente previsto si rimanda alle disposizioni di cui alla L.136/2010.

10. Penali a carico del Fornitore

1. Non sono previste penali a carico di AQL.

2. Ai fini della determinazione del valore del contratto di fornitura e della Convenzione, per l'applicazione delle penali, si rinvia alle previsioni del disciplinare di gara.

3. Casi in cui verranno applicate le penali

- a) **Ritardo nell'attivazione della fornitura:** per ogni giorno di ritardo rispetto alla data di attivazione della fornitura, non imputabile ad AQL oppure a grave ed accertata negligenza del Distributore locale, il Fornitore è tenuto a corrispondere ad AQL una penale pari allo 0,5 per mille del valore del contratto di fornitura. Per il caso in cui la tardiva attivazione delle utenze determini a carico di AQL l'applicazione della tariffa per le forniture in regime di salvaguardia, il Fornitore si farà carico del maggior onere dovuto da AQL rispetto ai prezzi di aggiudicazione ovvero dovrà rimborsare AQL dell'importo maggiore da questo corrisposto.
- b) **Adempimento in ritardo o in modo difforme rispetto alle disposizioni della Convenzione e/o del contratto di fornitura:** salva l'imputabilità del fatto ad AQL oppure a grave ed accertata negligenza del Distributore locale, per ogni giorno di ritardo nell'adempimento delle prestazioni contrattuali per le quali sia previsto un termine dalla presente Convenzione e dagli altri atti di gara e per ogni giorno in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni della presente Convenzione e del contratto di fornitura (e fino al giorno in cui la prestazione verrà resa in conformità alle relative disposizioni contrattuali), il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Società o ad AQL una penale pari a un valore dello 0,5 per mille del valore, rispettivamente, della Convenzione o del contratto di fornitura, a seconda della violazione.

Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali

4. Gli eventuali ritardi e/o inadempimenti contrattuali che daranno luogo, nei termini suddetti, all'applicazione delle penali, verranno contestati per iscritto al Fornitore dalla Società e da AQL, per quanto di rispettiva competenza e, in quest'ultima ipotesi, AQL dovrà darne previa comunicazione per iscritto alla Società.
5. A seguito della contestazione, il Fornitore potrà inoltrare le proprie deduzioni, sempre per iscritto, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, alla Società o ad AQL, nel termine massimo di 10 giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della Società o di AQL, a giustificare il ritardo o l'inadempienza, saranno applicate al Fornitore le penali di cui sopra. Qualora le deduzioni pervengano solo ad AQL, quest'ultimo è comunque tenuto ad informarne la Società.
6. AQL e/o la Società potranno compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, potranno avvalersi della garanzia definitiva, senza preventiva costituzione in mora né diffida.

7. AQL potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio contratto di fornitura; la Società potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale della Convenzione. Nel caso in cui l'importo totale delle penali applicate superi il limite del 10%, nei termini suindicati, dell'importo della Convenzione o del contratto di fornitura, la Società o AQL può procedere alla risoluzione, rispettivamente, della Convenzione o del contratto di fornitura.
8. In caso di applicazione delle penali, resta salvo il diritto di AQL e della Società di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
9. La contestazione del ritardo/inadempimento e/o l'applicazione delle penali non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione rispetto alla quale era in ritardo o si è reso inadempiente.

11. Garanzia definitiva

1. A garanzia delle obbligazioni assunte con la stipula della presente Convenzione e del contratto di fornitura attuativo, il Fornitore ha prestato una garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103 del Codice, rilasciata in data _____ dalla _____ avente n. _____ di importo pari a Euro _____ = (_____/00).
2. La garanzia è progressivamente svincolata, a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito, previa consegna al Garante, da parte del Fornitore, della documentazione attestante la regolare esecuzione di parte delle prestazioni, in misura corrispondente alla percentuale da svincolare, così come al Fornitore consegnata dalla Società Energetica Lucana. Fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell'art.103 del D.Lgs. 50/2016, l'ammontare residuo della garanzia permane fino alla emissione della documentazione attestante la regolare esecuzione delle restanti prestazioni contrattuali che, ai fini dello svincolo definitivo, viene consegnato al Garante nelle modalità suddette.
3. La Società redige il documento attestante la regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali, previa acquisizione da AQL della documentazione attestante la regolare esecuzione del proprio contratto di fornitura. Ove AQL non provveda alla consegna della richiamata documentazione nei termini richiesti dalla Società, quest'ultima è legittimata a considerare regolarmente eseguite le prestazioni oggetto del contratto di fornitura e ad emettere i conseguenti documenti.

12. Risoluzione e Recesso

1. Per la disciplina della risoluzione (della Convenzione e del contratto di fornitura) si rinvia all'art. 108 del Codice.
2. La Società, inoltre, potrà decidere di risolvere la Convenzione, ai sensi degli artt. 1456 del codice civile, nei seguenti casi:

- a. mancata reintegrazione della garanzia escussa entro il termine indicato nella richiesta della Società;
 - b. applicazione di penali oltre la misura massima precedentemente prevista.
3. La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione del contratto di fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione. In tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della fornitura in favore di AQL.
 4. Per la disciplina del recesso da parte di AQL e/o della Società, fermo restando quanto previsto dall'ARERA, si rinvia all'art. 109 del Codice e alle ulteriori previsioni di legge in materia.
 5. In ogni caso di recesso, il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della fornitura in favore di AQL fino alla conclusione dell'iter del passaggio ad altro Fornitore o, in casi diversi, fino alla data concordata con la Società o AQL.
 6. Per la risoluzione e il recesso dalla Convenzione e/o dal contratto di fornitura restano ferme le pertinenti disposizioni del D.Lgs. 159/2011.

13. Subappalto

[da inserire se il Fornitore non ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto]

1. Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.

[da inserire se il Fornitore ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto]

1. Il Fornitore affida in subappalto, in misura non superiore al 40% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle prestazioni contrattuali *[seguono specificazioni]* _____

2. Con la stipula della presente Convenzione, il Fornitore dichiara di aver rispettato le condizioni previste dal Disciplinare di gara e dalla normativa vigente per l'affidamento in subappalto e di impegnarsi a rispettare tutti gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra indicate, così come previsti dal Disciplinare e dalla normativa vigente.

14. Responsabile della Fornitura

1. Il Responsabile della fornitura, nominato dal Fornitore, è il referente della Convenzione e del contratto di fornitura. AQL e la Società dovranno rivolgersi al Responsabile ogni qualvolta abbiano necessità di ricevere assistenza per dubbi e/o problematiche relative alla Convenzione e al contratto di fornitura e in ogni caso di comunicazioni inerenti alla fase esecutiva. Il Responsabile è, nei limiti del suo ruolo, il rappresentante del Fornitore.

2. Il nominativo e i recapiti del Responsabile sono stati comunicati alla Società, nei termini e con le modalità previste nel Disciplinare, e ad AQL al momento della conferma della data di effettiva attivazione della fornitura. In caso di sostituzione del Responsabile, il Fornitore dovrà comunicare tempestivamente alla Società e ad AQL il nuovo nominativo e i relativi recapiti.

15. Divieto di cessione del contratto. Ammissibilità della cessione dei crediti

1. Ai sensi dell'art. 105, comma 1 del Codice, la Convenzione e il contratto attuativo non possono essere ceduti a pena di nullità.
2. È ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti di AQL nel rispetto dell'art. 105 comma 13 del Codice e della L. n. 52/1991 e fermo restando il rispetto degli obblighi in materia di tracciabilità.
3. AQL, nell'ordinativo di fornitura, riconosce al Fornitore la facoltà di cedere, in tutto o in parte, i crediti derivanti dalla regolare esecuzione del proprio contratto di fornitura.
4. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate ad AQL (e comunicate per conoscenza alla Società).
5. E' fatta salva ed impregiudicata la possibilità per AQL di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso.

16. Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Con la stipula della presente Convenzione il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare AQL e la Società, per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi. Qualora, in tale ambito, venga promossa nei confronti di AQL e/o della Società azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, AQL e/o la Società sono tenuti ad informare prontamente il Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.

17. Scambio di informazioni e recapiti

1. Fermo restando l'obbligo del Fornitore di trasmettere sempre per conoscenza alla Società ogni comunicazione inviata (direttamente o indirettamente, attraverso altri soggetti, come ad esempio una società di recupero crediti) ad AQL, e fatte salve le ipotesi in cui le modalità di trasmissione delle comunicazioni sono già definite negli atti di gara o dalla legge, le Parti si scambieranno le comunicazioni inerenti la esecuzione della presente Convenzione e il contratto di fornitura via posta elettronica ai seguenti indirizzi:

Società

posta elettronica "ordinaria" centrale.committenza@selspa.it;

PEC postapec.selspa@cert.regione.basilicata.it

Fornitore

posta elettronica "ordinaria" _____
PEC _____

(come da nota trasmessa ai sensi del Disciplinare).

2. Gli indirizzi di posta elettronica di AQL verranno dallo stesso indicati nel proprio ordinativo di fornitura.

18. Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali (ivi comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all'imposta di bollo) relativi alla Convenzione ed al contratto di fornitura, ad eccezione di quelli che fanno carico ad AQL per legge.
2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto; conseguentemente, alla Convenzione è applicata l'imposta di registro in misura fissa, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.
3. Le Parti stabiliscono che il Fornitore provveda a registrare la presente Convenzione tempestivamente dopo la stipula.

19. Foro competente

1. Per le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e la Società è competente in via esclusiva il Foro di Potenza.
2. Per le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e AQL, è competente in via esclusiva il Foro di Potenza.

20. Trattamento dei dati personali e Riservatezza

INFORMATIVA AD AQL

Ai sensi dell'art. 13 Reg. UE 2016/679 – Regolamento generale sulla protezione dei dati e del Codice della Privacy italiano, come da ultimo modificato dal d.lgs. 101/2018 (nel seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR"), la Società Energetica Lucana spa fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali forniti da AQL anche con l'ordinativo di fornitura.

Finalità del trattamento

I dati forniti vengono raccolti e trattati dalla Società, in qualità di centrale di committenza, al fine di dare esecuzione alla Convenzione e ai contratti di fornitura.



Base giuridica e natura del conferimento

Base giuridica: art. 6 co. 1 lett. b) del citato GDPR nonché D.Lgs. 50/2016 e disposizioni attuative; art.1, comma 7, L. 135/2012; art. 1, commi 455 e 456, L. 296/2006; art. 26 comma 1 della L. 488/1999; art.9 della L.R. Basilicata 31/2008; art. 32, comma 5, L.R. Basilicata n. 18/2013.

Natura del conferimento: AQL decide liberamente di trasmettere l'ordinativo di fornitura e, pertanto, di aderire alla Convenzione e, conseguentemente, di fornire i dati richiesti. La mancata trasmissione di questi ultimi potrebbe impedire la instaurazione del rapporto contrattuale tra AQL e il Fornitore.

Natura dei dati trattati

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono dati personali comuni (es. anagrafici e di contatto). Non vengono, invece, richiesti né i dati relativi a condanne penali e a reati (cd. "giudiziari") di cui all'art. 10 Regolamento UE, né i dati rientranti nelle "categorie particolari di dati personali" (cd. "sensibili"), ai sensi, di cui all'art. 9 Regolamento UE.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato dalla Società e dal Fornitore in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere:

- trattati dal personale della Società che cura il procedimento di gara e l'esecuzione della Convenzione, dal personale di altri uffici della medesima società che svolgono attività inerenti;
- trattati da persone espressamente autorizzate dalla Società in ordine al procedimento di gara ed all'esecuzione della Convenzione, anche per l'eventuale tutela in giudizio;
- trattati da Responsabili del trattamento espressamente designati;
- trattati dal Fornitore;
- comunicati, ricorrendone le condizioni, alla Regione Basilicata o ad altra Pubblica Amministrazione per la quale la Società svolga attività ai sensi dello statuto sociale, relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario;
- comunicati ad Autorità ed Enti a norma di legge.

Il Titolare garantisce la massima cura affinché la comunicazione dei dati personali ai predetti destinatari riguardi esclusivamente i dati necessari per il raggiungimento delle specifiche finalità cui sono destinati.

Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016), AQL prende atto a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet www.societaenergeticalucana.it, sezione "Società Trasparente".

Periodo di conservazione dei dati



Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dal termine dell'esecuzione del contratto di fornitura attuativo della Convenzione, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili. Al termine di tale periodo, saranno cancellati o altrimenti irreversibilmente de-identificati, salvo l'ulteriore conservazione di alcuni o tutti i dati sia richiesta dalla legge. I dati personali saranno trattati all'interno della Comunità Europea.

Processo decisionale automatizzato

Nell'ambito della fase di gara, non è presente alcun processo decisionale automatizzato.

Diritti dell'interessato

Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti da AQL alla stazione appaltante.

All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha il diritto di: i) ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; ii) il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; iii) il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; iv) il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all'art. 20 del regolamento UE.

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perviene nei termini di legge e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.

Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati (DPO)

Titolare del trattamento è la Società Energetica Lucana, con sede in Potenza, Corso Umberto I n.28-85100 Potenza che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati (DPO) : WEMAPP SRLS, con sede in Potenza alla Via della Tecnica n. 24, Codice Fiscale e Partita IVA 01931590762.

Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti dovrà essere indirizzata al Responsabile della Protezione dei dati della Società (DPO) che potrà essere contattato al seguente indirizzo PEC wemapp@pec.it o email wemappprivacy@gmail.com .

INFORMATIVA AL FORNITORE

Il Fornitore dichiara di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 Reg. UE 2016/679 – Regolamento generale sulla protezione dei dati e del Codice della Privacy italiano, come da ultimo modificato dal d.lgs. 101/2018 (nel seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR") e contenuta nel Disciplinare di gara, che deve intendersi integralmente richiamato.

Con la sottoscrizione della Convenzione, il rappresentante legale del Fornitore prende atto del trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio



dell'informativa, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione della Convenzione e dei contratti attuativi, per le finalità descritte nel Disciplinare di gara e sopra richiamate.

Il Fornitore prende atto, altresì, alla pubblicazione e diffusione tramite il sito internet www.societaenergeticalucana.it del proprio nominativo e del prezzo di aggiudicazione. Inoltre, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 18 D.L. 83/2012, convertito nella L. 134/2012; art. 32 L. 190/2012; art. 29 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), il Fornitore prende atto della pubblicazione e diffusione dei dati e/o della documentazione che la legge impone di pubblicare, tramite il sito internet www.societaenergeticalucana.it, sezione "Società Trasparente".

TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

La Società Energetica Lucana, con sede in Potenza, Corso Umberto I n.28- 85100, che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati (DPO): WEMAPP SRLS, con sede in Potenza alla Via della Tecnica n. 24, Codice Fiscale e Partita IVA 01931590762, ed Acquedotto Lucano spa, con sede in Potenza, alla via Grippo snc – 85100, che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati (DPO): Avv. Vincenzo Macchia, con sede in Lungomare Trieste, 84 – 84122 – Salerno sono Contitolari del Trattamento dei dati personali secondo l'Accordo di contitolarità tra le Parti, come previsto dall'art. 26 del GDPR. Chiunque voglia prendere visione dei contenuti dell'Accordo potrà farlo inviando una richiesta a:

(per la SEL) dott. Michele Ragone, Direttore Amministrativo, michele.ragone@selspa.it

(per AQL) Ing. Pellettieri Raffaele, Direttore Area Tecnica, raffaele.pellettieri@acquedottolucano.it

Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti dovrà essere indirizzata, secondo quanto previsto nel citato Accordo di contitolarità, al competente DPO che potrà essere contattato a uno dei seguenti indirizzi:

(per la SEL) PEC wemapp@pec.it email wemappprivacy@gmail.com

(per AQL) PEC vincenzomacchia.dpo@pec.it email: info@macchia.eu

In ragione dell'oggetto della Convenzione, ove il Fornitore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, esso **è nominato "Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE** per le attività di trattamento di dati personali che effettuerà; i relativi obblighi sono meglio specificati nell'Allegato 3 Schema di Convenzione.

COMPITI E RESPONSABILITÀ DEL RESPONSABILE

Fino alla data di termine di contratto precedentemente indicata, il Responsabile dovrà attenersi scrupolosamente alle presenti istruzioni e alle altre impartite dal Titolare del trattamento ovvero dal Data Protection Officer da questo nominato. I termini degli obblighi della presente nomina sono da intendersi tacitamente estesi in caso di estensione contrattuale del contratto precedentemente indicato.

ISTRUZIONI IMPARTITE AL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO



Nello svolgimento dei suindicati compiti, il responsabile deve attenersi alle istruzioni impartite dal titolare. Lo stesso, in particolare, deve:

- a. trattare i dati personali in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato;
- b. trattare tali dati solo per finalità determinate, esplicite e legittime indicate dal Titolare, e successivamente trattarli in modo compatibile con tali finalità;
- c. verificare che i dati siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità definite dal Titolare per le quali sono trattati;
- d. verificare che i dati siano esatti e, se necessario, provvedere al loro aggiornamento;
- e. conservare e trattare i dati personali solo in base alle istruzioni ricevute e non per altre finalità;
- f. trattare i dati in modo integro e riservato garantendo, per quanto di propria competenza, un'adeguata sicurezza degli stessi in modo da ridurre il rischio di trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali;
- g. trattare i dati sulla base di un obbligo legale oppure del consenso dell'interessato oppure per l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte oppure per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica oppure per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento oppure per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore;
- h. comunicare i dati personali dell'interessato solo previa autorizzazione del Titolare;
- i. in ogni caso, ogni comunicazione deve avvenire esclusivamente per finalità collegate all'esecuzione del contratto in essere con il Titolare del trattamento.

In particolare, il Responsabile dovrà:

- j. se necessario e previsto dalla normativa vigente, rendere idonea informativa agli interessati prima dell'inizio dell'attività di trattamento di dati personali;
- k. cooperare con il Titolare per garantire agli interessati, per quanto di propria competenza, un effettivo ed efficace esercizio dei diritti sopra menzionati;
- l. designare per iscritto gli Addetti al trattamento dei dati personali che svolgeranno operazioni di trattamento di personali, impartendo agli stessi le necessarie istruzioni e verificando che queste siano rispettate;
- m. svolgere formazione periodica agli Addetti al trattamento dei dati personali relativamente alle tematiche connesse alla protezione dei dati personali;
- n. nominare gli amministratori di sistema, verificarne l'attività e conservare l'elenco contenente gli estremi identificati degli stessi, con l'indicazione delle funzioni ad essi attribuite, in conformità con la normativa vigente e con il provvedimento del 27 novembre 2008 del Garante Privacy "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente

- alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema - 27 novembre 2008" e successive integrazioni e modificazioni;
- o. consegnare l'elenco degli amministratori di sistema di cui al punto precedente al titolare del trattamento e comunicare tempestivamente allo stesso ogni suo mutamento ovvero conservare l'elenco degli amministratori di sistema per conto del Titolare del trattamento che può richiederne copia;
 - p. censire i trattamenti di dati personali effettuati nell'ambito di sua competenza su apposito Registro delle attività di trattamento (Articolo 30 del GDPR) ovvero all'interno del Registro delle attività di trattamento complessivo del Responsabile con indicazione che detto trattamento è svolto per conto del Titolare;
 - q. implementare e verificare l'adozione delle misure tecniche ed organizzative previste per legge o regolamento e comunque di quelle volte a garantire la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei dati, dei servizi e dei sistemi impiegati durante le operazioni di trattamento, garantendo un elevato standard di sicurezza e protezione dei dati;
 - r. adottare una procedura per testare, verificare e valutare, quando possibile da entità indipendente dal Responsabile stesso, regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative adottate, di cui al punto precedente, al fine di garantire la sicurezza del trattamento con cadenza almeno annuale;
 - s. fornire comunicazione dell'effettuazione delle verifiche periodiche di cui al punto precedente e segnalare immediatamente le eventuali carenze o vulnerabilità rilevate nel corso delle verifiche al Titolare del trattamento;
 - t. predisporre una procedura interna al Responsabile atta all'identificazione delle violazioni dei dati personali (come definito nell'Articolo 4 del GDPR) e comunicare con prontezza, e comunque entro 48h dall'identificazione di detta violazione, al Titolare del trattamento fornendo le opportune informazioni al Titolare del trattamento;
 - u. comunicare con prontezza qualsiasi circostanza rilevante ai fini del D.lgs. 196/2003 o del Regolamento UE n. 679/2016 (come richieste del Garante, ispezioni, violazioni di dati, ecc.), nonché l'esito della procedura suddetta e qualsiasi violazione dei dati personali.

Il Titolare del trattamento si riserva la facoltà di comunicare al Responsabile prima dell'inizio e durante le attività di trattamento ulteriori istruzioni per l'espletamento delle attività a lui delegate ovvero misure di sicurezza tecniche e/o organizzative integrative.

Il Titolare del trattamento si riserva la facoltà di effettuare visite di controllo, direttamente o per il tramite di suoi incaricati eventualmente esterni al Titolare stesso, presso il Responsabile. Il Titolare si impegna a dare preventiva comunicazione delle visite di controllo e, qualora svolte da parte di incaricati esterni al Titolare, di indicarne i riferimenti e nominativi delle persone coinvolte e l'ambito di verifica ad essi conferito nell'incarico. Il Responsabile collabora alle attività di verifica del suo operato realizzate dal Titolare del trattamento o da altro soggetto da questi incaricato.

FACOLTÀ E DOVERI DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO



Il Responsabile del trattamento garantisce al Titolare che gli Addetti al trattamento dei dati personali da lui designati sono vincolati al più stretto riserbo sulla base di atti negoziali (es. codici di condotta interni, accordi di riservatezza specifiche – NDA -, ecc.) o disposizioni normative previste dal diritto dell'Unione o dal diritto nazionale cui il Responsabile e gli Addetti al trattamento dei dati personali sono soggetti.

Il Responsabile del trattamento designato potrà avvalersi di un altro soggetto per lo svolgimento di parte delle attività di trattamento a lui delegate (cosiddetto "sub-responsabile") solo previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del Titolare del trattamento. L'incarico conferito dovrà essere disciplinato da un atto di designazione a responsabile del trattamento conforme a quanto previsto dall'Articolo 28, comma 2 e 4, del Regolamento UE 679/2016. In caso di autorizzazione scritta generale, il Responsabile del trattamento dovrà informare il Titolare di eventuali designazioni o sostituzioni dei sub-responsabili del trattamento, il Titolare del trattamento si riserva la facoltà di opporvisi nel termine di 30 giorni dal momento in cui viene informato della circostanza da parte del Responsabile.

Il Responsabile del trattamento, salvo il diritto di rivalersi nei di loro confronti, risponde dei danni causati nel corso delle operazioni di trattamento dall'operato dei soggetti autorizzati dal Responsabile e dei sub-responsabili.

Nel caso in cui il Responsabile trasferisca i dati personali trattati verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale per adempiere ad un obbligo giuridico cui è soggetto, lo stesso dovrà informare della circostanza il titolare prima dell'inizio delle attività di trattamento o del trasferimento stesso, salvo che ciò sia vietato da rilevanti motivi d'interesse pubblico o obblighi di legge o regolamento.

È dovere del Responsabile assistere il Titolare del trattamento, con misure tecniche e organizzative adeguate, nell'adempimento dei suoi obblighi di riscontro alle richieste degli interessati, sia fornendo allo stesso tutte le informazioni e i dati in suo possesso, sia adoperandosi materialmente per consentire al titolare di dar seguito alle istanze ricevute. Qualora l'implementazione di dette misure di sicurezza tecniche e organizzative rientrino nell'ambito degli obblighi contrattuali il Responsabile provvede direttamente ad effettuarne l'implementazione dandone comunicazione al Titolare. Qualora, invece, queste escano dall'ambito contrattuale in essere ne provvede a comunicare al Titolare del trattamento la necessità di implementazione, le opportune informazioni per effettuarne la valutazione da parte del Titolare del trattamento o da lui incaricato e la stima dei costi di implementazione.

Analogamente, tenuto conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile, è suo dovere assistere il Titolare del trattamento sia nell'adempimento degli obblighi in materia di misure di sicurezza, sia nello svolgimento di una consultazione preventiva presso l'Autorità di controllo ai sensi dell'Articolo 36 del Regolamento UE 679/2016.

Alla scadenza del contratto di servizi indicato precedentemente, qualora non rinnovato, il Responsabile dovrà restituire al Titolare tutti i dati personali elaborati per suo conto e cancellarli in modo permanente dai sistemi informativi nella sua disponibilità, salvo che lo stesso Responsabile non sia soggetto a specifici obblighi di conservazione ai sensi di legge o regolamento a cui è soggetto.

Qualora richiesto, il Responsabile dovrà consegnare al Titolare tutte le informazioni necessarie a dimostrare il rispetto, da parte sua, degli obblighi previsti nel presente atto di designazione e di quelli cui è soggetto dalla normativa in vigore.

FACOLTÀ E DOVERI DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il Titolare del trattamento si riserva il diritto di aggiornare i compiti e le istruzioni impartite al Responsabile del trattamento o di assegnarne di nuove.

Il Titolare del trattamento, inoltre, si riserva il diritto di eseguire controlli, attraverso ispezioni o attività di audit, sull'effettivo svolgimento delle attività e dei compiti affidati. Infine, il titolare verificherà periodicamente la sussistenza dei caratteri di esperienza, capacità ed affidabilità in capo al responsabile e il rispetto da parte dello stesso di tutte le disposizioni normative in materia di sicurezza dei dati. A tal fine il Titolare del trattamento potrà richiedere allo stesso di essere relazionato per iscritto attraverso regolari report.

È onere del Titolare del trattamento, in ogni caso, quello di tenere informato e aggiornare il Responsabile del trattamento di qualsiasi circostanza rilevante ai fini dell'attività di trattamento a lui delegate.

Il presente atto di designazione ha durata pari alla durata del contratto e si intende concluso allo scadere naturale dello stesso ovvero allo scadere dell'estensione del contratto stesso. Il presente atto di designazione si intende revocato allo scioglimento, per qualsiasi causa, del medesimo vincolo legale (contratto o ordine).

DATI DIVERSI DAI DATI PERSONALI

Nell'ordinativo di fornitura AQL dichiara di acconsentire al trattamento dei dati relativi alla fatturazione e rendicontazione, da parte della Società e del Fornitore nonché alla trasmissione e scambio di tali dati tra la Società e il Fornitore (anche per via telefonica e/o telematica), per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione e del contratto di fornitura. AQL acconsente, altresì, a che tali dati siano diffusi tramite il sito internet www.societaenergeticalucana.it.

I dati relativi al Fornitore, il prezzo di aggiudicazione, altre notizie e elaborazioni dei dati inerenti la procedura di gara e la Convenzione potranno essere diffusi tramite il sito internet www.societaenergeticalucana.it oltre che comunicati e/o diffusi a norma di legge.

Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali della Convenzione, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione a procedure di gara.

21. Norma di chiusura

1. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o del contratto di fornitura da parte della Società e/o di AQL non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti, che potranno comunque far valere nei limiti della prescrizione.
2. La presente Convenzione costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti; in particolare, queste ultime dichiarano di aver preso piena conoscenza e di approvare, singolarmente nonché nel loro insieme, tutte le relative clausole.

3. L'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o del contratto attuativo non comporta l'invalidità o l'inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
4. Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza essa non verrà sostituita dal contratto di fornitura attuativo, continuando con esso a regolare la materia tra le Parti. In caso di contrasti, le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle Parti manifestata per iscritto.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 d.lgs. n. 82/2005.

Potenza-_____, lì _____

SOCIETÀ ENERGETICA LUCANA S.p.A.

(FORNITORE) _____

l'Amministratore Unico _____

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, come meglio specificato in epigrafe, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le disposizioni contrattuali contenute nei paragrafi della presente Convenzione di seguito elencati e dichiara di accettarle ed approvarle specificamente con la sottoscrizione in calce all'elenco:

Par. 4 (Oggetto e durata della Convenzione. Proroga)

Par. 5 (Oggetto e durata degli ordinativi e dei contratti di fornitura. Proroga)

Par. 6 (Obbligazioni del Fornitore)

Par.7 (Controlli sulla corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali)

Par. 8 (Valore Convenzione, Deposito cauzionale, Corrispettivo, modalità e tempi di pagamento)

Par. 10 (Penali a carico del Fornitore)

Par.11 (Garanzia definitiva)

Par. 12 (Risoluzione e Recesso)

Par. 16 (Brevetti industriali e diritti d'autore)

Par. 18 (Oneri fiscali e spese contrattuali)

Par. 19 (Foro competente)

Par. 20 (Trattamento dei dati personali e Riservatezza)

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 d.lgs. n. 82/2005.

_____, lì _____

(FORNITORE) _____